



Città di Seregno

ORDINANZA SINDACALE

N. 16

DEL 20/07/2026

OGGETTO: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA PIANTA "AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA" AL FINE DI PREVENIRE LE ALLERGOPATIE AD ESSA CORRELATE

IL SINDACO

PREMESSO che la pianta Ambrosia (*Ambrosia artemisiifolia*) risulta diffusamente presente nel territorio comunale, così come nei territori di competenza delle Agenzie di Tutela della Salute lombarde;

CONSIDERATO che l'Ambrosia:

- è una pianta infestante annuale che fiorisce tra agosto e settembre producendo grandi quantità di polline;
- cresce, in preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili, ma anche connessi alla realizzazione di grandi opere di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, su fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade, quali il girasole e la soia;
- è altamente allergizzante ed è divenuta una delle maggiori cause di pollinosi tardo-estiva.

RILEVATO che:

- l'incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- la manutenzione delle aree verdi – ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate – può impedire la fioritura e, conseguentemente, la pollinazione della pianta, se effettuata in periodi e con numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

RITENUTO di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline al fine di prevenire, per quanto possibile, l'insorgenza di sintomatologie allergiche a carico dell'apparato respiratorio nei soggetti sensibili;

RITENUTO, pertanto, di dover adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di settembre, termine del periodo di picco e della seconda fase di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

DATO ATTO che, per le aree pubbliche, l'Amministrazione comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

VISTA l'Ordinanza n. 25522 del 29.03.1999 del Presidente della Regione Lombardia, avente ad oggetto "Disposizioni contro la diffusione della pianta Ambrosia nella Regione Lombardia al fine di prevenire la patologia allergica ad essa correlata";

VISTE le Linee guida regionali "Previsione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004-2006, adottate dalla Direzione Generale Sanità, nelle quali viene proposto agli Enti locali l'adozione di specifiche ordinanze sindacali;

VISTA la legge regionale 31 marzo 2008 n. 10 recanti "Disposizioni per la conservazione e valorizzazione della biodiversità", che inserisce Ambrosia artemisiifolia nella "Lista Nera delle specie alloctone vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione" ai sensi dell'art. 1, comma 3;

VISTA la nota della Direzione Generale Welfare – Prevenzione della Regione Lombardia "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia. Anno 2026", con la quale, anche in attuazione della D.G.R. n. XII/5589 del 30/12/2025, vengono confermati gli indirizzi operativi per la prevenzione delle allergopatie da Ambrosia e trasmesso alle ATS lombarde l'Allegato tecnico 2025 "Metodi per il contenimento di Ambrosia artemisiifolia";

VISTA la nota di ATS Brianza – sede di Desio (prot. ATS n. 57236/2026, acquisita al protocollo comunale n. 48388 del 08/07/2026), con la quale si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante, così come riportati nell'Allegato tecnico 2025 'Metodi per il contenimento di *Ambrosia artemisiifolia*' alla nota della Direzione Generale Welfare – Prevenzione della Regione Lombardia 'Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia. Anno 2026';

VISTO il Regolamento Locale d'Igiene;

VISTO il vigente Regolamento di Polizia Urbana, con particolare riferimento agli articoli 19 e 29 in materia di igiene e manutenzione dei terreni e delle aree scoperte, nonché di prevenzione del proliferare di erbe infestanti;

VISTO l'art. 50, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.), che attribuisce al Sindaco la competenza all'adozione di ordinanze contingibili e urgenti in materia di sanità e igiene pubblica;

CONSIDERATO che il vigente Regolamento di Polizia Urbana, agli artt. 19 e 29, pone a carico dei proprietari e conduttori di terreni e aree scoperte un obbligo generale e permanente di manutenzione e di prevenzione della proliferazione di erbe infestanti, obbligo che tuttavia si esprime in termini di clausola generale, non correlata a un calendario o a una soglia fenologica determinata;

RILEVATO che il contenimento efficace dell'Ambrosia artemisiifolia richiede, interventi tecnicamente calibrati su una finestra temporale ristretta e variabile di anno in anno — da individuarsi in funzione

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

dello stadio vegetativo della pianta (comparsa degli abbozzi di infiorescenza) e dell'andamento climatico stagionale — così come attestato annualmente dagli indirizzi tecnici della Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia e dalle indicazioni di ATS Brianza, da ultimo comunicate con nota prot. ATS n. 57236/2026 (prot. comunale n. 48388 del 08/07/2026);

RITENUTO, pertanto, che l'obbligo generale e permanente di manutenzione posto dal Regolamento di Polizia Urbana non sia di per sé idoneo a garantire, in assenza di una specificazione tempestiva delle relative modalità esecutive, il conseguimento dello scopo di tutela della salute pubblica sotteso alla presente disciplina, atteso che un intervento di sfalcio tardivo rispetto alla fioritura risulterebbe privo di effetto preventivo e vanificherebbe la finalità antiallergica perseguita;

RITENUTO, di conseguenza, che ricorrano i presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente di cui all'art. 50, comma 5, del D.lgs. n. 267/2000, non ravvisandosi la contingibilità nella imprevedibilità del fenomeno in sé — notoriamente ricorrente e monitorato sin dal 1999 — bensì nella necessità di tradurre, con cadenza annuale e in tempo utile rispetto al ciclo vegetativo in atto, l'obbligo generale regolamentare in prescrizioni tecniche puntuali (termini di sfalcio, metodi di contenimento aggiornati) non suscettibili di essere fissate una volta per tutte in sede regolamentare, pena la loro inefficacia pratica;

DATO ATTO che la presente ordinanza non sostituisce, ma integra e specifica in via esecutiva, per la stagione vegetativa 2026, l'obbligo permanente già previsto dagli artt. 19 e 29 del Regolamento di Polizia Urbana, del quale costituisce attuazione tecnica per modalità, tempi e metodi di contenimento dell'infestante;

VISTO l'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, come modificato, che disciplina le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge ovvero di specifiche norme regolamentari, prevedendo l'applicazione di una sanzione da € 25,00 a € 500,00, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTA la deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 13.07.2021, recante "Determinazione importo di pagamento in misura ridotta della sanzione amministrativa in violazione dei provvedimenti contro la diffusione dell'Ambrosia", con la quale viene determinato, in deroga all'art. 16, comma 1, della legge n. 689/1981, l'importo del pagamento in misura ridotta delle sanzioni irrogabili per le violazioni alle ordinanze in materia;

RITENUTO di dover dare attuazione, a livello comunale, agli indirizzi operativi regionali e alle indicazioni tecniche trasmesse da ATS Brianza, mediante l'adozione di una ordinanza sindacale volta al contenimento della diffusione di *Ambrosia artemisiifolia* e alla prevenzione delle allergopatie ad essa correlate.

ORDINA

- Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni di alta tensione);
- Ai proprietari di aree agricole coltivate, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;
- Agli Amministratori di condominio;
- Ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture viarie;
- Al Responsabile dell'A.N.A.S. - Compartimento Regionale per la viabilità;

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

- Al Responsabile Settore Strade della Provincia di Monza e della Brianza;
 - Al Responsabile della R.F.I. e delle Ferrovie Nord – Zone di competenza di Seregno;
1. di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;
 2. di eseguire, in caso di riscontrata presenza, gli interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico 2025 'Metodi per il contenimento di *Ambrosia artemisiifolia*' alla nota della Direzione Generale Welfare – Prevenzione della Regione Lombardia 'Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia. Anno 2026'
 3. di effettuare gli sfalci **prima della maturazione delle infiorescenze** (gli abbozzi delle infiorescenze 1-2 cm) **e assolutamente prima dell'emissione di polline**. Pertanto, si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio che sia la più bassa possibile, nei seguenti periodi:
 - **I sfalcio alla fine di luglio**, indicativamente nell'ultima settimana, per evitare di raggiungere livelli di polline capaci di provocare allergia già nei primi giorni di agosto;
 - **II sfalcio verso la fine di agosto**, alla fine della seconda decade o al massimo all'inizio della terza, per contenere i ricacci o le nuove piante sviluppatesi nel frattempo.
 4. di utilizzare, in alternativa agli sfalci e quando opportuno, gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nel medesimo Allegato tecnico 2025 'Metodi per il contenimento di *Ambrosia artemisiifolia*', nel rispetto della normativa vigente in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e delle linee guida regionali approvate con DGR XI/5836/2021 e DDS n. 2725;
 5. di concedere, per il solo ambito agricolo, l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di agosto, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è necessario eseguire un ulteriore intervento all'inizio di settembre;
 6. di stabilire l'efficacia temporale del presente provvedimento dalla data di pubblicazione del presente atto sino ad aggiornamenti del quadro normativo;

I N V I T A

La cittadinanza a:

1. eseguire una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;
2. curare i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come miscugli da prato, trifoglio, ecc., che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di *Ambrosia artemisiifolia*.

A V V I S A

1. che la violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, per mancato svolgimento degli interventi di sfalcio, manutenzione, pulizia o nell'omessa adozione dei metodi di contenimento

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

prescritti, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7-bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, nella misura determinata dalla deliberazione della Giunta comunale n. 74 del 13.07.2021, secondo la procedura di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689;

2. che, qualora i proprietari, i conduttori o chiunque ne abbia titolo, successivamente all'accertamento della violazione, non provvedano comunque all'esecuzione degli sfalci o degli altri interventi di contenimento dell'Ambrosia imposti dalla presente ordinanza, il Comune potrà disporre l'esecuzione d'ufficio degli interventi necessari, con addebito delle spese a carico dei soggetti inadempienti, ferma restando, ove ne ricorrano i presupposti di legge, la segnalazione all'Autorità competente ai sensi dell'art. 650 del Codice penale;
3. che la Polizia Locale, per quanto di competenza, è tenuta a vigilare sul rispetto della presente ordinanza e, in caso di inottemperanza, a procedere alla contestazione delle violazioni, alla redazione dei relativi verbali e all'adozione di ogni ulteriore atto conseguente.

D I S P O N E A L T R E S I'

- 1) L'INVIO di copia del presente atto, per l'osservanza e per gli eventuali atti conseguenti:
 - al Comando di Polizia Locale;
 - all'Azienda A.T.S. della Brianza, Dipartimento di Prevenzione Medica, Servizio Igiene e Sanità Pubblica, Via Ugo Foscolo n. 24 -20832 Desio, (MB) all'indirizzo di posta elettronica certificata Pec: protocollo@pec.ats-brianza.it;

I N F O R M A

- che la presente ordinanza diventa esecutiva alla data di pubblicazione all'albo pretorio;
-
- che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia-Milano ai sensi dell'art.29 del D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Codice del processo amministrativo), entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla notifica/comunicazione del presente atto, ovvero ricorso straordinario, ai sensi degli artt. 8 e ss. Del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, come modificato dall'art. 6 del D.L. 19 febbraio 2026, n. 19, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o comunicazione del presente atto. I due rimedi sono alternativi tra loro.

La presente **revoca** l'Ordinanza n. 221 del 28/07/2021 ad oggetto "*DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA PIANTA "AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA" AL FINE DI PREVENIRE LE ALLERGOPATIE AD ESSA CORRELATE.*" per sopraggiunto aggiornamento del quadro normativo.

ALLEGATO tecnico 2026- "*Metodi per il contenimento di Ambrosia artemisiifolia*"

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

COPIA

f.to Alberto Rossi

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)

Area: AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO

Servizio: QUALITÀ DELL'AMBIENTE

Oggetto: DISPOSIZIONI PER IL CONTENIMENTO DELLA PIANTA "AMBROSIA ARTEMISIIFOLIA" AL FINE DI PREVENIRE LE ALLERGOPATIE AD ESSA CORRELATE

1. SERVIZIO PROPONENTE

ADEMPIMENTI DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'istruttoria è conforme alla legge e sono stati valutati tutti gli elementi di fatto e di diritto utili per l'adozione del provvedimento.

Lì, 20/07/2026

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
f.to Angela Danila Scaramuzzino

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il referto di pubblicazione è redatto in separato documento da intendersi unito al presente atto.

AREA SERVIZI PER IL TERRITORIO

Firma digitale su originale
(conservato presso il Comune)